



# **STATUTO**

## **del Movimento Terza Età**

**Approvato dall'Arcivescovo Mons. Mario Enrico Delpini  
il 5 Giugno 2023**

**Via S. Antonio 5 - 20122 Milano**

# MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

01484

Prot. Gen. n.

**Oggetto:**

Decreto modifica Statuto

Movimento Terza Età

Il Movimento Terza Età, sorto nel 1972 in stretto contatto con l'Azione Cattolica, è un prezioso strumento per la promozione della sensibilità della comunità cristiana verso la pastorale della Terza Età, promuovendo in particolare il protagonismo degli anziani come soggetti di attività e proposte pastorali;

il Movimento è retto da uno Statuto, aggiornato con decreto arcivescovile in data 11 luglio 2015 (prot. gen. n. 2053/15);

l'esperienza di questi anni rende tuttavia opportuno, in occasione del cinquantesimo di fondazione, un ulteriore aggiornamento statutario e il Consiglio diocesano se ne è fatto carico approvando, nella seduta del 16 maggio u.s., un nuovo testo e presentandolo per il tramite del Responsabile diocesano, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto vigente;

pertanto, avendo esaminato la proposta avanzata e verificato la sua coerenza con quanto disposto dall'ordinamento canonico, con il presente atto,

**approviamo**  
**lo Statuto del Movimento Terza Età**

nel testo allegato al presente decreto.

Invochiamo su tutti gli associati il dono della Benedizione del Signore.

Milano, 5 giugno 2023

*Mario Delpini*  
Arcivescovo

*[Firma]*  
Cancelliere Arcivescovile



## **ART. 1 COSTITUZIONE**

Il Movimento Terza Età (M.T.E.) è una aggregazione laicale costituitasi nella Diocesi di Milano nell'anno 1972, su proposta del Cardinale Giovanni Colombo alla Presidenza diocesana dell'Azione Cattolica.

Il Movimento ha sede in Milano, Via Sant'Antonio 5.

## **ART. 2 NATURA**

Il Movimento, di natura ecclesiale, opera all'interno del progetto diocesano, con specifico riferimento ed attenzione alla realtà degli anziani, sulla base delle linee tracciate nel cap. 12 del Sinodo diocesano 47°.

Il Movimento è soggetto alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Milano (can. 305).

## **ART. 3 FINALITÀ**

Il fine del Movimento è la evangelizzazione e la promozione umana degli anziani.

Per questo il Movimento promuove la formazione religiosa, spirituale, culturale e sociale degli anziani, favorendone l'attivazione e la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e civile. Il Movimento è attento e sensibile ai problemi e alle esigenze delle persone anziane. Sollecita i propri aderenti ad adeguate forme di interventi nelle istituzioni pubbliche e private, pur non avendo dirette finalità assistenziali.

## **ART. 4 MTE E ASSOCIAZIONI**

Il Movimento, pur agendo in piena autonomia, promuove relazioni primariamente con l'Azione Cattolica e anche con altre Associazioni che abbiano analoghe finalità, pur nella distinzione dei compiti e degli ambiti di impegno. Con esse favorirà la costruzione di alleanze e collaborazioni, specie su progetti e iniziative della Diocesi, di interesse per la popolazione anziana.

## **ART. 5 MEMBRI**

Possono far parte del Movimento uomini e donne che, condividendone le finalità, partecipano senza obblighi formali alla sua vita in ogni sua articolazione. Per contribuire alle necessità economiche dell'attività del Movimento è previsto il pagamento di una quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio diocesano.

## **ART. 6 ARTICOLAZIONE**

Il Movimento si articola in gruppi facenti riferimento, di norma, alla Parrocchia o alla Comunità pastorale di appartenenza.

Tali gruppi sono soggetto ed oggetto della pastorale degli anziani, al cui servizio si pongono.

Il Movimento è costituito da organi zionali e diocesani. Ogni articolazione del Movimento costituisce specifica realtà di promozione e attuazione della pastorale degli anziani.

## **ART. 7 GRUPPO PARROCCHIALE**

Il gruppo parrocchiale, o della Comunità pastorale, è la struttura di base del Movimento.

Esso, è retto dalla commissione animatori, composta da almeno tre aderenti nominati con partecipazione democratica dal gruppo stesso.

Uno dei membri della commissione animatori, scelto d'intesa con il Parroco, è nominato responsabile del gruppo parrocchiale, con il compito di rappresentare e curare le attività del gruppo stesso, coerentemente con le linee di indirizzo formulate dal movimento.

## **ART. 8 ORGANO ZONALE**

L'articolazione zonale del Movimento è costituita dalla Commissione zonale, composta dai responsabili dei gruppi parrocchiali esistenti nella zona pastorale e dal Responsabile di Zona.

La Commissione zonale ha il compito di promuovere la formazione dei responsabili parrocchiali, coordinare e stimolare l'azione del Movimento, nel più ampio contesto della pastorale zonale.

Il Responsabile di Zona viene individuato dai Responsabili parrocchiali con l'approvazione del Vicario Episcopale di zona.

## **ART. 9 ORGANI DIOCESANI**

Gli organi diocesani del Movimento sono:

Il Presidente diocesano

Il Consiglio diocesano

L'Ufficio di Presidenza (UdP)

L'Assistente diocesano.

## **ART. 10 IL PRESIDENTE DIOCESANO**

Il Presidente diocesano del Movimento, è nominato dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio diocesano, e rimane in carica per un triennio.

Egli rappresenta il Movimento, ne promuove lo sviluppo e ne coordina le attività.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio diocesano e l'Ufficio di Presidenza diocesano;
- b) delineare le linee fondamentali e i programmi annuali de Movimento;
- c) proporre la nomina dei membri da cooptare nel Consiglio Diocesano;
- d) proporre la nomina del segretario e del tesoriere del Movimento;
- e) proporre tutte le iniziative e le attività di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, da lui nominato fra i membri del Consiglio Diocesano. L'incarico ha durata triennale e cessa in ogni caso alla nomina di un nuovo Presidente.

Qualora il Presidente fosse temporaneamente impedito per malattia o assenza motivata, ne assume le funzioni il Vice-Presidente.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, dovesse cessare il suo incarico, il Vice-Presidente ne assumerà le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

Spetta al Presidente attribuire le aree di competenza e operatività del Vice-Presidente

## **ART. 11 IL CONSIGLIO DIOCESANO**

Il Consiglio diocesano è composto da:

- a) il Presidente diocesano;
- b) i Responsabili zonali;

- c) i Membri cooptati in quanto incaricati per compiti specifici, in numero non superiore alla metà dei componenti del Consiglio;
- d) il Segretario e il Tesoriere.

L'Assistente diocesano partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

I compiti del Consiglio diocesano sono:

- a) approvare le linee fondamentali e i programmi annuali del Movimento;
  - b) approvare il Regolamento diocesano e le eventuali modifiche allo Statuto;
  - c) deliberare i programmi dell'anno e la loro attuazione;
  - d) proporre all'Arcivescovo il Presidente diocesano;
  - e) nominare i membri cooptati;
  - f) approvare entro la fine di giugno il bilancio preventivo del successivo esercizio decorrente dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno, determinando le quote annuali dovute per l'adesione formale al Movimento;
  - g) approvare entro il mese di novembre il bilancio consuntivo, predisposto dal tesoriere;
  - h) nominare su proposta del Presidente diocesano il Segretario e il Tesoriere del Movimento;
  - i) mantenere i rapporti con la presidenza diocesana della Azione cattolica;
  - j) promuovere contatti e collaborazioni con gli enti religiosi e civili della Diocesi;
  - k) studiare ed attuare iniziative volte a sensibilizzare la comunità ecclesiale e civile sulle questioni della popolazione anziana;
  - l) costituire commissioni per la cura e lo sviluppo delle attività del Movimento.
- Il Consiglio diocesano si riunisce, di norma, almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente.

## **ART. 12 UFFICIO DI PRESIDENZA DIOCESANO**

L'Ufficio di presidenza (UdP) è composto da:

il Presidente diocesano; il Vicepresidente; il Tesoriere; il Segretario.

L'Assistente diocesano partecipa all'UdP senza diritto di voto.

L'UdP ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio diocesano.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio diocesano, nella riunione immediatamente successiva.

L'UdP si riunisce, di norma, con periodicità mensile ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente diocesano, o ne venga richiesta la convocazione da almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

### **ART. 13 ASSISTENTE DIOCESANO**

L'Assistente diocesano del Movimento è nominato dall'Arcivescovo.

Suoi compiti sono:

curare la formazione religiosa e spirituale degli aderenti, con particolare attenzione agli animatori parrocchiali e ai responsabili delle diverse articolazioni del Movimento;

curare che i gruppi parrocchiali si avvalgano dell'assistenza di un sacerdote, nominato dal Parroco (o dal responsabile della Comunità pastorale), d'intesa con il Vicario episcopale.

L'Assistente partecipa alle attività del Movimento e alle riunioni del Consiglio Diocesano e dell'Ufficio di Presidenza Diocesano senza diritto di voto.

### **ART. 14 DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE**

Le responsabilità ai diversi livelli, previste dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate una sola volta.

I responsabili e gli animatori del Movimento, a qualsiasi livello, esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

## *NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE*

### **ART. 15 ENTRATE**

Le entrate del Movimento sono costituite dalle quote di adesione di cui all'art. 5, da contributi volontari e da elargizioni di enti e privati.

Il Movimento può beneficiare di eredità, lasciti e donazioni.

### **ART. 16 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE**

La responsabilità amministrativa del Movimento è del Presidente. Il tesoriere opera in conformità alle sue indicazioni.

Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere approvati dal Consiglio diocesano.

Il Movimento non svolge attività commerciali. Eventuali attività promosse sul territorio che rivestano, anche saltuariamente, carattere commerciale, non impegnano il Movimento in quanto tale, né il Presidente diocesano.

### **ART. 17 RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO**

È demandato al Regolamento diocesano:

indicare le modalità di nomina dei responsabili ai diversi livelli del Movimento;

orientare la vita dei gruppi parrocchiali e degli organi collegiali;

indicare i compiti del segretario e del tesoriere;

disciplinare quanto non espressamente indicato nello Statuto rispettandone le linee fondamentali.

L'approvazione del Regolamento è di competenza del Consiglio diocesano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Movimento è soggetto alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Milano per le competenze di cui al can. 325.

### **ART. 18 MODIFICHE**

Il Presidente diocesano può proporre modifiche al presente Statuto al Consiglio diocesano.

Per l'approvazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Arcivescovo di Milano.

### **ART. 19 CESSAZIONE**

In caso di cessazione del Movimento tutte le attività patrimoniali residue saranno devolute all'Arcidiocesi di Milano perché le destini ad opere assistenziali a favore degli anziani.